CAMERA DEI DEPUTATI N. 2489

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SIMEONE

—

Istituzione in Benevento di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni

Presentata l'8 maggio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'importanza fondamentale che il tribunale per i minorenni è andata assumendo nel novero degli organismi giurisdizionali previsti dal nostro ordinamento giuridico è ben nota a tutti gli operatori del diritto e rende superflua, pertanto, qualsivoglia valutazione di dettaglio. Basti ricordare che il tribunale per i minorenni ha assunto le caratteristiche di organo non solo di tutela ma anche di promozione del diritto del minore all'educazione nonché del diritto di quest'ultimo ad un autentico e regolare processo di socializzazione, con la conseguente possibilità di realizzarsi nella vita sociale attraverso liberi ed autentici rapporti intersoggettivi. L'acquisizione di una valenza sicuramente più ampia di quella originariamente ricondotta al tribunale per i minorenni ha addirittura indotto numerosi parlamentari a proporre l'istituzione di un « tribunale per i minorenni e per la famiglia », in tal modo interpretando l'esigenza di modificare l'assetto di questa fondamentale struttura giudiziaria per renderla effettivamente idonea ad assolvere degnamente alla sua rilevante funzione.

In attesa che il dibattito in materia si evolva fino al punto da giungere a decisioni di merito diffusamente auspicate, non può non essere considerato come uno dei fenomeni che impedisca la piena efficienza dei tribunali per i minorenni consista nella loro inadeguata e carente diffusione sul territorio, aspetto, quest'ultimo, che va a detrimento di un'efficienza funzionale della quale si avverte il bisogno con sempre maggiore intensità. Una dislocazione capillare delle strutture del tribunale per i minorenni renderebbe, al contrario, più agevole il compito di recupero e di reinserimento sociale dei minori e favorirebbe

interventi maggiormente tempestivi e coordinati.

È in questa ottica che si inquadra la proposta di istituire in Benevento una sezione distaccata del tribunale per i minorenni, tenendo anche presente che, a quanto risulta al proponente, non vi sarebbero problemi di reperimento di locali attrezzati ed idonei ad ospitare gli uffici.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituita una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Napoli con sede in Benevento e con giurisdizione comprendente la provincia di Benevento.

ART. 2.

1. La sezione distaccata di cui all'articolo 1 della presente legge, è composta da un magistrato di corte di appello, che la presiede, da un magistrato di tribunale e da due cittadini aventi i requisiti di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, come sostituito dall'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1441.

ART. 3.

1. Il funzionamento e l'attività della sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Benevento sono disciplinati dal regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2489
Lire 500